

AGEVOLAZIONI

L'ACE dei soggetti Ires

di Dottryna



Il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta solare), un incentivo alla capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE- aiuto alla crescita economica).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia con specifico riferimento alle imprese Ires, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Misure agevolative", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell'agevolazione.

Secondo quanto disposto dal riformulato [articolo 1, comma 2, del D.L. 201/2011](#): *"Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale ... alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"*. Tale disposizione fissa, come **punto di partenza** dal quale determinare gli incrementi netti di "capitale proprio", il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, *"senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio"* ([articolo 4 del D.M. 3/08/2017](#)).

L'[articolo 2, comma 1 del D.M. 3/08/2017](#) precisa che, limitatamente ai soggetti Ires, *"se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso."*

Il rendimento nozionale può essere definito come quella aliquota percentuale, che dovrebbe "premiare" il rischio di impresa. Sul punto, è intervenuto, **in un primo momento**, l'[articolo 1, comma 550, lettera c\), della L. 232/2016](#) che ha "ridefinito" le aliquote applicabili come segue:

- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2016;
- 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017.

È stata poi **stabilita "a regime"**, a decorrere dal periodo d'imposta 2018, **l'aliquota del 2,7%**; in tal modo, il novellato [articolo 1, comma 3, del D.L. 201/2011](#) fa venir meno il potere del MEF

di fissare le aliquote con proprio decreto.

Limitatamente alle aliquote applicabili ai fini della determinazione dell'ACE, è poi intervenuto il **D.L. 50/2017** che, in sede di conversione, ha stabilito che:

- **dall'ottavo periodo d'imposta** (ossia **dal 2018** per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare) **l'aliquota** per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio **è fissata all'1,5%** (in luogo del precedente 2,7%);
- per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, l'aliquota **è ridotta all'1,6%**.

Pertanto, **le aliquote sono state così "ridefinite"**:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2016;
- 1,6%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017;
- 1,5%, dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018.

Per il calcolo dell'ACE, l'aliquota va applicata alle **"variazioni" di capitale proprio** rilevanti (incrementi/decrementi) intervenute nel periodo di imposta.

Rilevano come **variazioni in aumento** del capitale proprio:

- **i conferimenti in denaro**;
- **gli utili accantonati a riserva**, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.

Non rilevano, invece, **i conferimenti in natura** ed **i finanziamenti soci**.

L'[articolo 5, comma 7, D.M. 3/08/2017](#) dispone che, ai fini della determinazione della variazione in aumento legata agli utili accantonati a riserva, **sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili come aggiornati dall'OIC**:

- **eliminazione di costi di ricerca e pubblicità**: in sede di prima adozione, si registra l'eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile;
- **utilizzo del criterio del costo ammortizzato**: in sede di prima adozione, nell'ipotesi di applicazione retrospettica delle nuove regole contabili, si registra nello stato patrimoniale il valore residuo dell'effetto del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** al D.M. precisa che:

- entrambi i fenomeni comportano un **effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo** e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle **future componenti di reddito** da esse generate (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili).

- e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti);
- tutte le ipotesi di rettifica non menzionate nel citato comma 7 sono da considerarsi **non rilevanti** ai fini della determinazione della base ACE.

Non assumono invece rilevanza ai fini della variazione in aumento **le riserve formate con utili derivanti**:

- dalla **valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati**;
- da **plusvalenze iscritte** per effetto di **conferimenti d'azienda o di rami d'azienda**.

Per quanto riguarda il **primo punto**, nella relazione illustrativa al decreto, si legge che *“tale previsione si è resa necessaria sulla base delle peculiari regole previste dal codice civile in ordine alle riserve di questo tipo. In particolare:*

- *gli utili che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non utilizzati con finalità di copertura, **non sono distribuibili, ma disponibili solo ad altri fini**;*
- *la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (c.d. riserva da CFH - voce A.VII) **non è rilevante ad alcun fine** ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile”.*

Ciò premesso – continua la relazione - considerato che gli utili derivanti dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati **sono influenzati da fenomeni meramente valutativi**, *“si è ritenuto **necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione** adottate in bilancio, dall'attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime di disponibilità ACE delle riserve stesse”.* Tale previsione rileva anche per i soggetti IAS adopter.

Con particolare riferimento alle ipotesi di copertura di **fair value**, secondo la relazione *“la quota di utili non esclusa dagli incrementi di capitale proprio rilevanti è determinata compensando gli effetti della valutazione dello strumento finanziario derivato e quelli dello strumento sottostante. In sintesi, quindi, solo nell'ipotesi in cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante si registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina ACE”.*

Per quanto riguarda, invece, i **conferimenti di azienda**, la relazione illustrativa ha precisato che - ferma restando la neutralità fiscale dell'operazione di cui all'[articolo 176 del Tuir](#) e la presenza di diverse prassi circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione – **“al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell'agevolazione ... si è ritenuto necessario considerare non rilevanti, ai fini dell'agevolazione ACE, gli utili derivati da tale operazione”.**

Tale previsione trova applicazione anche per i soggetti IAS adopter.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti

aspetti:

- [l'ambito soggettivo dell'agevolazione;](#)
- [le variazioni rilevanti del capitale proprio;](#)
- [le modalità di calcolo dell'acconto Ires 2017;](#)
- [il trattamento delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie;](#)
- [la disciplina antielusiva dei gruppi societari.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >